



Sentenza n. 104/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Guido Tarantelli

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **23972** del registro di Segreteria,
promosso

da

**PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
CALABRIA DELLA CORTE DEI CONTI**, con sede in Catanzaro Via E. Buc-
carelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconti.it;

- attore -

nei confronti di

ODDO FABIO, nato a Rogliano (CS) il 1° febbraio 1957 (cod. fisc.:
DDOFBA57B01H490U) ed ivi residente in via E. Altomare, 14, rappresentato
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Corrado Stumpo, con domicilio fisico
presso lo studio di questi in Rogliano (CS), alla via E. Altomare, 77/C, e do-
micilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata: [avvcorrado-
stumpo@puntopec.it](mailto:avvcorrado-stumpo@puntopec.it); fax n. 0984/985878;

		- convenuto -
	Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;	
	nella udienza pubblica del 16 aprile 2025, udita la relazione del giudice re-	
	latore, Cons. Gianpiero D’Alia, uditi il Pubblico Ministero, nella persona	
	S.P.G. dott. Gianpiero Madeo, e l’avv. Corrado Stumpo per il convenuto che	
	hanno concluso come da verbale di udienza.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con atto di citazione, depositato il 16 maggio 2024, la Procura erariale ha	
	agito nei confronti dell’odierno convenuto per la condanna dello stesso al	
	risarcimento, in favore dell’ASP di Cosenza, di un danno all’immagine, <i>ex art.</i>	
	55 <i>quinquies</i> del d.lgs. n. 150/2009, quantificato in € 5.000,00, fatta salva	
	la possibilità di una diversa quantificazione del danno rimessa alla Sezione,	
	oltre alla rivalutazione monetaria dalla data delle singole erogazioni e agli	
	interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna.	
	1.1 Secondo la prospettazione di parte requirente, l’azione di responsabilità	
	muove dalla <i>denuncia damni</i> contenuta nell’articolo comparso sul giornale	
	“Quotidiano del Sud” dell’8 febbraio 2017, dal titolo “ <i>Gli “spasmodici” del</i>	
	<i>cartellino</i> ”, dal quale risulta che i Carabinieri della Compagnia di Rogliano	
	hanno condotto una indagine a carico di diciotto tra medici ed infermieri	
	dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, in servizio presso il Distretto sanitario	
	di Rogliano, perché ritenuti responsabili di diversi episodi di assenteismo	
	ingiustificato e fraudolento. In particolare, l’articolo ha riferito che quattro	
	dipendenti, in ragione dell’indagine durata da marzo a settembre 2015, con-	
	dotta mediante riprese video e pedinamenti, sono stati interdetti dai pubblici	
	uffici per la durata di un anno mentre gli altri sono stati sottoposti all’obbligo	
	2	

	di firma. Dalla suddetta attività investigativa è scaturito un procedimento	
	penale a carico dei dipendenti dell'ASP di Cosenza, tra i quali il convenuto	
	Oddo Fabio, in servizio con la qualifica di assistente amministrativo, per i	
	reati di cui agli artt. 640, secondo comma, c.p. e 55 <i>quinquies</i> del d.lgs. n.	
	165/2001. Detto procedimento penale è stato definito con rito abbreviato in	
	ragione della sentenza n. 203/2018 del GUP presso il Tribunale di Cosenza,	
	divenuta irrevocabile il 22 marzo 2019, con la quale il sig. Oddo è stato rite-	
	nuto responsabile dei reati ascritti e, pertanto, condannato alla pena di mesi	
	8 di reclusione e ad euro 360,00 di multa, al pagamento delle spese proces-	
	suali, al risarcimento dei danni nei confronti dell'ASP di Cosenza costituitasi	
	parte civile, da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spese pro-	
	cessuali da quest'ultima sostenute. la Procura regionale ha inoltre puntua-	
	lizzato che la richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento penale già men-	
	zionato è stata depositata il 9 ottobre 2017.	
	1.2 In considerazione di quanto sopra evidenziato, e segnatamente della sen-	
	tenza penale di condanna, parte attorea ha dichiarato che il convenuto ha	
	posto in essere plurime condotte di assenteismo mediante artifici e raggiri,	
	consistenti nella simulazione della presenza continua in servizio, e nella falsa	
	attestazione della stessa, realizzata con timbrature eseguite da altri dipen-	
	denti e con l'alterazione del sistema di rilevamento delle presenze, tanto da	
	accumulare assenze non giustificate dal posto di lavoro per circa venti ore.	
	1.3 Con invito a dedurre, notificato al convenuto il 16 febbraio 2024, me-	
	diante notifica in mani proprie, il P.M. ha contestato un danno erariale, per	
	l'importo complessivo di euro 5.000,00, cui hanno fatto seguito le deduzioni	
	difensive del convenuto.	
	3	

	1.4 Tuttavia, l’Organo requirente non ha ritenuto superata la contestazione erariale dalle difese dell’incolpato, perché considerate insufficienti ad escluderne la responsabilità amministrativa. In particolare, l’attore pubblico, anche per contraddire le difese dell’incolpato, ha affermato che l’azione erariale è stata tempestivamente avviata nel termine quinquennale previsto dall’art. 1 della legge n. 20/1994, considerato che il <i>dies a quo</i> della prescrizione decorre dalla data di deposito della richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento penale, avvenuto il 9 ottobre 2017, perché solo con tale atto è stato possibile delineare in modo più specifico le condotte contestate e gli addebiti individuali scaturenti dall’indagine dell’Arma dei Carabinieri. L’attore pubblico ha, altresì, evidenziato che deve tenersi conto del fatto che nel procedimento penale, l’ASP di Cosenza si è costituita parte civile il 14 dicembre 2017, e che, pertanto, tale atto costituisce atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 66 c.g.c. con ulteriore differimento del termine prescrizionale di due anni; per altro verso ha sostenuto che, secondo un ormai pacifico e condiviso indirizzo giurisprudenziale, l’azione di responsabilità amministrativa è da considerarsi autonoma e indipendente da altre azioni proponibili per i medesimi fatti. Nel merito, l’attore pubblico ha, infine, affermato che i fatti contestati sono stati oggetto di definitivo accertamento in sede penale; che gli esiti del procedimento penale consentono la perseguibilità di quelle condotte che hanno determinato il danno all’immagine all’amministrazione pubblica; che, infatti, le condotte in contestazione integrano pienamente la fattispecie di cui all’art. 55 <i>quinquies</i> del d.lgs. n. 165/2001, essendo stata accertata l’attestazione fraudolenta in servizio da parte del dipendente pubblico; che la disposizione in esame disciplina una autonoma e speciale	
	4	

	fattispecie delittuosa in deroga alla disciplina generale del danno all'immagine della pubblica amministrazione; e che, pertanto, al di là del fatto che le	
	condotte illecite del convenuto hanno ricevuto un vaglio definitivo in sede	
	penale, ai fini dell'ammissibilità della presente azione erariale, non costituisce specifico presupposto la sussistenza di una condanna definitiva per uno	
	dei reati contemplati tra i delitti dei pubblici ufficiali a danno della pubblica	
	amministrazione. Secondo il P.M., il giudizio penale non ha soltanto consentito di verificare la sussistenza dei reati previsti dagli artt. 640, secondo	
	comma, c.p. e 55 <i>quinquies</i> del d.lgs. n. 165/2001 ma ha anche svelato,	
	attraverso le videoregistrazioni degli ingressi degli uffici dell'azienda sanitaria, un vero e proprio sistema criminoso organizzato allo scopo di permettere	
	ai dipendenti dell'ASP di Cosenza di potersi assentare illegittimamente	
	dall'ufficio grazie alla reciproca complicità. Pertanto, il danno all'immagine	
	dell'amministrazione non può non tenere conto della diffusione delle notizie	
	giornalistiche relative ai fatti in contestazione, ove si consideri, peraltro, che,	
	come risulta dalle indagini, le attività di pedinamento e di sorveglianza sono	
	state avviate su segnalazione di cittadini che avevano notato l'abituale presenza fuori dall'ufficio di numerosi dipendenti dell'azienda sanitaria. La Procura regionale ha, quindi, sottolineato che le indagini hanno svelato come i	
	dipendenti coinvolti si fossero organizzati di comune accordo per allontanarsi	
	dall'ufficio senza timbrare il cartellino e incaricando reciprocamente i colleghi	
	di effettuare le timbrature facendo risultare la presenza, in entrata come in	
	uscita, in orari e giornate nelle quali gli stessi si trovavano fuori dall'ufficio.	
	Da qui la quantificazione del danno da imputare al convenuto, ai sensi	
	dell'art. 1226 c.c., nell'importo complessivo di euro 5.000,00, in ragione	
	5	

	della natura del fatto contestato, delle modalità di realizzazione, dell’eventuale reiterazione dello stesso, del ruolo e delle mansioni svolte dal dipendente responsabile oltre che della rilevanza della notizia in considerazione della sua diffusione mediatica e delle possibili ripercussioni sull’opinione pubblica e all’interno dell’amministrazione di appartenenza.	
	2. Con decreto presidenziale n. 143/2024 del 17 maggio 2024, è stata fissata l’udienza pubblica di discussione del giudizio per il giorno 11 dicembre 2024. Il decreto, unitamente all’atto di citazione, è stato ritualmente notificato al convenuto.	
	3. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 13 novembre 2024, si è costituito in giudizio il convenuto ed ha chiesto, in via preliminare, che venga dichiarata la inammissibilità/improponibilità della domanda attorea, la sua nullità per violazione degli artt. 2, 4, primo comma, 5, primo comma, 86, secondo comma, lett. e), e 87 c.g.c. e che, comunque, venga dichiarata la prescrizione dell’azione erariale. In via principale, ha chiesto che venga rigettata la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto e, in via graduata, che venga dichiarata la infondatezza della domanda in ragione della mancanza di prova del danno all’immagine oggetto di contestazione. In particolare, il convenuto ha affermato che, poiché i fatti in contestazione risalgono al 2015, il <i>dies a quo</i> della prescrizione non può che decorrere dal momento dell’illegittimo incameramento dei singoli stipendi da parte del convenuto e, quindi, al più, dal mese di ottobre del 2015. In ogni caso, il <i>dies a quo</i> della prescrizione non può che decorrere dalla data di diffusione della notizia giornalistica (8 febbraio 2017) che è stata preceduta dall’ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti dei dipendenti coinvolti nella	
	6	

	indagine, risalente al 26 gennaio 2017. Sia nell'uno che nell'altro caso, il	
	termine quinquennale di prescrizione sarebbe abbondantemente maturato.	
	La difesa del convenuto ha, quindi, eccepito la nullità della domanda, perché	
	l'atto di citazione non avrebbe tenuto in alcuna considerazione le argomen-	
	tazioni contenute nelle deduzioni difensive dell'incolpato, e la sua impropo-	
	nibilità/inammissibilità, considerato che l'amministrazione sanitaria si è co-	
	stituita parte civile nel procedimento penale in cui è stato coinvolto il conve-	
	nuto, chiedendo in quella sede ogni forma di ristoro del danno subito, e per-	
	ché, comunque, la risarcibilità del danno all'immagine risulta limitata alla	
	previa condanna penale per delitto perpetrato da pubblici ufficiali in danno	
	della pubblica amministrazione. Nel merito, il convenuto ha lamentato la in-	
	fondatezza dell'azione erariale per carenza di prova delle condotte illecite fo-	
	riere di danno all'immagine contestategli nell'atto di citazione. Al riguardo,	
	ha osservato di non avere mai posto in essere le condotte in detrimento	
	dell'immagine pubblica, descritte dal P.M. nell'atto introduttivo del giudizio,	
	consistenti nel recarsi, durante gli orari di servizio, presso supermercati per	
	fare acquisti o presso agenzie di scommesse. Trattasi, infatti, di condotte po-	
	ste in essere da altri dipendenti e indebitamente contestate al convenuto. Da	
	qui la assoluta genericità, indeterminatezza, e, comunque, la non riconduci-	
	bilità al signor Oddo delle condotte ritenute causa del contestato danno	
	all'immagine dell'amministrazione sanitaria. Del pari generica è, secondo il	
	convenuto, la quantificazione del danno risarcibile a favore dell'azienda sa-	
	nitaria in euro 5.000,00, che impedisce lo svolgimento di qualsivoglia attività	
	difensiva. Secondo il convenuto, nella fattispecie in esame, difetta anche il	
	nesso di causalità tra le condotte contestate in citazione e il danno	
	7	

	all'immagine, posto che, peraltro, il P.M. si sarebbe limitato a richiamare po-	
	chi articoli di stampa locale che avrebbero enfatizzato le sopra descritte con-	
	dotte illecite di dipendenti diversi dal signor Oddo. Il convenuto ha, infine,	
	affermato che la quantificazione del danno in via equitativa operata dall'at-	
	tore pubblico risulta sganciato dai parametri utilizzati dalla giurisprudenza	
	contabile in fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio e ciò	
	anche perché il Procuratore regionale non ha tenuto conto di alcuni elementi	
	di fatto, già rappresentati dal convenuto nella fase di preliminare contesta-	
	zione di responsabilità, come l'assenza di provvedimenti disciplinari a suo	
	carico, il ruolo non apicale del convenuto all'interno dell'amministrazione e	
	il numero ridotto di anni di servizio (sedici). Da qui la domanda, in via su-	
	bordinata, di riduzione del danno all'immagine in contestazione.	
	4. All'udienza pubblica dell'11 dicembre 2024 le parti hanno insistito nelle	
	rispettive domande, eccezioni e difese e la causa è stata, pertanto, trattenuta	
	in decisione.	
	5. Con ordinanza n. 5/2025 dell'8 gennaio 2025, il Collegio, ha, preliminar-	
	mente, osservato che il convenuto ha eccepito la prescrizione dell'azione era-	
	riale, richiamando, tra l'altro, l'ordinanza applicativa di misura cautelare del	
	GIP di Cosenza, resa qualche giorno prima dell'articolo di stampa addotto	
	quale notizia di danno (articolo dell'8 febbraio 2017), la quale sarebbe, se-	
	condo il convenuto, esplicitava con dovizia di particolari delle condotte a cia-	
	scuno degli imputati ascritte; che la Procura ha ancorato, invece, il <i>dies a</i>	
	<i>quo</i> della prescrizione dalla data di deposito della richiesta di rinvio a giudizio	
	(9 ottobre 2017) e aggiunto che, poiché in seno al procedimento penale ri-	
	sulta esercitata l'azione di responsabilità civile con la costituzione dell'ASP,	
	8	

	tale atto assumerebbe il valore di atto interruttivo ai fini prescrizionali, con	
	differimento di ulteriori due anni del termine di prescrizione, ai sensi dell'ar-	
	ticolo 66 del Codice di giustizia contabile; che, dalla documentazione in atti	
	(cfr. lettera a firma del Direttore Ufficio Legale dell'ASP di Cosenza prot. n.	
	0142991 del 19/10/2022), si evince che l'ordinanza cautelare cui fa riferi-	
	mento il convenuto è l'ordinanza del GIP di Cosenza n. 303/2017 del 27	
	gennaio 2017 e che essa è stata sicuramente comunicata all'ASP la quale, in	
	seguito a tale provvedimento, con delibera n. 110 del 9 febbraio 2017 ha	
	disposto la sospensione cautelare dal servizio nei confronti di 4 dipendenti	
	(tra cui non figura l'odierno convenuto); che nei confronti dei restanti dipen-	
	denti l'ASP ha avviato procedimenti disciplinari poi sospesi in attesa della	
	definizione del procedimento penale; che, come si evince dalla sentenza n.	
	203/2018 del GUP di Cosenza (con la quale è stato definito il processo penale	
	nei confronti dell'odierno convenuto), la data di costituzione di parte civile	
	dell'ASP è del 14 dicembre 2017; e che l'invito a dedurre è stato notificato	
	all'odierno convenuto il 16 febbraio 2024. In considerazione di quanto sopra	
	evidenziato, il Collegio ha, quindi disposto, l'acquisizione della ordinanza	
	cautelare n. 303/2017, non versata in atti, essendo assolutamente indispen-	
	sabile ai fini della decisione sull'eccezione di prescrizione, ed ha ordinato al	
	P.M. di depositarla entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento	
	istruttorio, unitamente alla prova della sua effettiva notificazione all'ASP	
	danneggiata. Ha, quindi, rinviato all'udienza del 16 aprile 2025 il prosiegua	
	del giudizio.	
	6. Il Procuratore regionale, il 17 febbraio 2025, ha, depositato la nota della	
	Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Cosenza, con	
	9	

	allegati l'ordinanza n. 303/2017 del 28 gennaio 2017 del GIP di Cosenza e la	
	relata di notifica della stessa al Direttore generale dell'ASP di Cosenza, avvenuta il 7 febbraio 2017.	
	7. All'udienza pubblica del 16 aprile 2025, le parti hanno concluso come da verbale di udienza e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	8. Ad avviso del collegio, le eccezioni di improcedibilità/inammissibilità dell'azione erariale formulate dal convenuto sono infondate. Secondo il signor Oddo, infatti, l'azione erariale sarebbe preclusa dalla costituzione di parte civile nel processo penale da parte dell'amministrazione danneggiata, con la quale quest'ultima ha inteso chiedere ogni forma di ristoro. L'azione erariale sarebbe, altresì, inammissibile perché <i>“la risarcibilità del danno all'immagine risulta limitata alla previa condanna penale per delitto perpetrato dai pubblici ufficiali nei confronti della P.A. (Corte di Cassazione – Penale 35447 del 2020) il che non è dato riscontrare nel caso di specie.”</i> . Tali argomentazioni appaiono prive di pregio. Come è noto, <i>“il giudizio penale e quello contabile, se anche possono riguardare fatti materiali identici, hanno finalità ed oggetto differente, risultando il primo diretto a sanzionare un comportamento previsto dalla legge come reato e il secondo a risarcire l'Amministrazione sotto il profilo materiale del pregiudizio patrimoniale subito in seguito a quello specifico comportamento.”</i> e che <i>“la possibilità che da uno stesso fatto che costituisce reato scaturiscano conseguenze civili o amministrative risarcitorie è contemplata dallo stesso codice di procedura penale che, agli artt. 651 – 654, disciplina la validità dell'accertamento in sede penale nei giudizi risarcitori.”</i> (cfr., tra le tante, Corte dei conti, App. III, n. 71/2021 del 4 marzo 2021). La differenza	
	10	

	ontologica tra giudizio penale e giudizio contabile è stata, peraltro, da tempo	
	riconosciuta dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha escluso la sus-	
	sistenza di alcuna duplicazione con il processo penale (cfr. sentenza 13 mag-	
	gio 2014 su ricorso n. 20148/09 Rigolio c/ Stato italiano, richiamata dalla	
	sentenza n. 4/2019, App. III, del 9 gennaio 2019). È, altresì, noto che, “se-	
	condo la consolidata giurisprudenza della Corte suprema (cfr. ex multis, Cass.	
	SS.UU, n. 16722/2020 e n. 2070/2013) il danno subito da un’amministra-	
	zione pubblica può essere perseguito, oltre che mediante azione pubblica di	
	danno erariale esercitata dal procuratore contabile, anche dalla stessa ammi-	
	nistrazione danneggiata in via amministrativa o innanzi al giudice ordinario,	
	ovvero, in ipotesi di danno derivante da reato, mediante costituzione di parte	
	civile nel processo penale.” e che “Le due azioni sono contraddistinte, però, da	
	una diversità di oggetto e di finalità stante che l’azione erariale ha ad oggetto	
	l’accertamento dell’inosservanza degli obblighi di servizio ed è posta a tutela	
	dell’interesse pubblico generale al buon andamento della pubblica ammini-	
	strazione e al corretto impiego delle risorse pubbliche mentre l’azione civile ha	
	ad oggetto il conseguimento del pieno ristoro del danno in un’ottica essenzial-	
	mente riparatoria e integralmente compensativa, a protezione dell’interesse	
	particolare facente capo all’amministrazione danneggiata.” sicché “l’azione ci-	
	vile di danno non ha effetti preclusivi sull’esercizio dell’azione obbligatoria da-	
	vanti alla Corte dei conti e l’unico limite di tale concorrenza è costituito dal fatto	
	che l’ente danneggiato abbia già ottenuto un precedente titolo giurisdizionale	
	definitivo per il risarcimento integrale di tutti i danni (cfr. ex multis, Cass. pen..	
	Sez. 2, n. 41012/2018; Cass. pen., Sez. 6, nn. 35205/2017 e 48603/2017).”	
	(cfr. da ultimo, tra le altre, Sez. giur. Sicilia, sentenza n. 339/2023 del 20	
	11	

	giugno 2023). Quanto al secondo profilo di inammissibilità sollevato dal con-	
	venuto, il Collegio osserva che la domanda erariale deriva dalla <i>“falsa atte-</i>	
	<i>stazione della presenza in servizio”</i> da parte del pubblico dipendente ed è,	
	quindi, disciplinata dall’art. 55- <i>quinquies</i> del d.lgs. n. 165/2001, il cui se-	
	condo comma dispone, tra l’altro, che, in presenza della fattispecie di falsa	
	attestazione della presenza in servizio <i>“mediante l’alterazione dei sistemi di</i>	
	<i>rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente”</i> , <i>“il lavoratore,</i>	
	<i>ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato</i>	
	<i>a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retri-</i>	
	<i>buzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il</i>	
	<i>danno all’immagine di cui all’art. 55-quater, comma 3-quater”</i> . Al riguardo, è	
	appena il caso di ricordare che, per costante giurisprudenza del giudice con-	
	tabile, l’ipotesi di danno all’immagine prevista dall’art. 55 <i>quater</i> , comma 3	
	<i>quater</i> , del d.lgs. n. 165 del 2001 <i>“ha natura speciale rispetto alle ipotesi di</i>	
	<i>danno all’immagine derivante da reato.”</i> . Ne deriva che, in forza degli elementi	
	di specialità caratterizzanti tale fattispecie di illecito erariale, è da escludere	
	<i>“che all’ipotesi di danno all’immagine prevista dall’art. 55 quater, comma 3</i>	
	<i>quater del d.lgs. 165 del 2001 possa applicarsi la disciplina generale dei danni</i>	
	<i>all’immagine derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica</i>	
	<i>amministrazione e, quindi, l’ipotesi di sospensione necessaria ex art. 106 c.g.c.</i>	
	<i>che deriva dall’espressa previsione di legge contenuta nell’art. 1 sexies l. n. 20</i>	
	<i>del 1994 e s.m.i.”</i> (cfr., in termini, Corte dei conti, SS.RR., ordinanza n.	
	6/2018 cit.). A ciò si aggiunga che, per costante giurisprudenza di questa	
	Corte, <i>“ [...] Il legislatore ha dunque ritenuto, fin dal 2009, di disegnare, con</i>	
	<i>riguardo al detrimento derivante da assenteismo fraudolento di dipendenti</i>	
	12	

	<i>pubblici, una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella comune, prevedendo un'autonoma ipotesi di perseguibilità del danno all'immagine della Pubblica amministrazione, testualmente svincolata dal previo accertamento con sentenza passata in giudicato di un reato contro la pubblica amministrazione (art. 55 quinquies, già precedentemente alle modifiche al T.U.P.I. apportate dal decreto legislativo n. 116/2016, entrato in vigore il 13 luglio 2016 e dal decreto legislativo n. 75/2017). Questa opzione interpretativa è stata sostenuta dall'univoca giurisprudenza contabile, secondo cui la perseguibilità del danno all'immagine, “ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 quinquies, 2° comma, del decreto legislativo n. 165/2001, come introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150/2009 ... non richiede l'accertamento con sentenza definitiva di determinate specie delittuose” (sez. I Appello, sent. n. 391/2018; in termini analoghi, ex multis, Sez. II App., sent. n. 662/2017; Sez. II App. sent. n. 140/2020).” (cfr. da ultimo, Sez. II Appello, sentenza n. 229/2023). In considerazione di quanto sopra evidenziato, appare, pertanto, evidente la infondatezza delle eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità della domanda attorea formulate dal convenuto.</i>	
	9. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione per l'asserita violazione da parte del P.M. degli artt. 2, primo comma, 4, primo comma, 5, primo comma, 86, secondo comma, lett. e), e 87 c.g.c. è priva di fondamento. Come è noto, l'art. 86 c.g.c. dispone che la citazione è nulla se è omessa o risulta assolutamente incerta l'identificazione del convenuto, ai sensi della lettera b) del comma 2, o la sottoscrizione del P.M., se è omessa o risulta assolutamente incerta l'individuazione o la quantificazione del danno o la indicazione dei criteri per la sua quantificazione, se manca l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale	
	13	

	sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della do-	
	manda con le relative conclusioni. Inoltre, ai sensi dell'art. 87 c.g.c. <i>“La cita-</i>	
	<i>zione è altresì nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui</i>	
	<i>all'art. 86, comma 2, lett. e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'in-</i>	
	<i>vito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a</i>	
	<i>seguito delle controdeduzioni.”</i> . Secondo il convenuto la nullità dell'atto cita-	
	zione deriverebbe dalla circostanza che l'attore pubblico <i>“non ha tenuto af-</i>	
	<i>fatto conto degli elementi forniti a seguito dell'invito a dedurre non motivato</i>	
	<i>affatto sul punto e/o, comunque, offrendo motivazioni abnormi e sganciate da</i>	
	<i>ogni riferimento alla vicenda per cui è processo relativamente alla ricorrenza e</i>	
	<i>alla quantificazione del danno all'immagine.”</i> . Tali argomentazioni sono	
	smentite <i>per tabulas</i> dall'atto di citazione che, nella parte in diritto, ha, pre-	
	liminarmente, esaminato le deduzioni difensive. L'attore pubblico ha, quindi,	
	diffusamente argomentato il proprio dissenso rispetto alle difese del conve-	
	nuto, spiegate nella fase preprocessuale, ed ha, conseguentemente, motivato	
	in fatto e in diritto le ragioni che lo hanno indotto ad aprire il giudizio di	
	responsabilità a suo carico. In realtà, il convenuto ha erroneamente eccepito	
	la nullità dell'atto di citazione con argomentazioni che riguardano il merito	
	della pretesa erariale e che, pertanto, nulla hanno a che vedere con le ipotesi	
	tassative di nullità indicate dalla disciplina sopra richiamata, ove si consi-	
	deri, peraltro, che l'art. 87 c.g.c. sanziona con la nullità la mancata corri-	
	spondenza tra i fatti di cui all'art. 86, comma 2, lett. e), e gli elementi essen-	
	ziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre e non anche l'omesso esame	
	delle controdeduzioni. E', infatti, noto che <i>“il P.R. non è obbligato a motivare</i>	
	<i>le ragioni per le quali egli ha, eventualmente, anche in toto, disatteso le</i>	
	14	

	<i>deduzioni fornite, non determinando l'invito l'insorgere di un contraddittorio</i>	
	<i>preprocessuale tra P.R. ed invitato, atteso che un ipotetico obbligo (peraltro non</i>	
	<i>legislativamente previsto e non creabile in via giurisprudenziale) di motiva-</i>	
	<i>zione finirebbe per trasformare la fase istruttoria, di cui il P.M. è il dominus, in</i>	
	<i>un anomalo diretto contenzioso tra il medesimo e l'invitato, imponendo contem-</i>	
	<i>poraneamente al primo funzioni, nonché obblighi di motivazione, propri del giu-</i>	
	<i>dicante, travalicandosi in tal modo quella istituzionale di acquisizione degli</i>	
	<i>elementi probatori da sottoporre poi alla valutazione del giudice.” (cfr. da ul-</i>	
	<i>timo, Sez. I App., sentenza n. 119/2024 dell'8 maggio 2024).</i>	
	10. L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto è fondata, perché, ad	
	avviso del Collegio, alla data di notifica dell'invito a dedurre (16 febbraio	
	2024), il termine di prescrizione dell'azione erariale risultava abbondante-	
	mente maturato. E ciò sia nel caso in cui si faccia esclusivo riferimento alla	
	maturazione del termine ordinario di prescrizione (correttamente) invocato	
	dal convenuto, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 20/1994,	
	che nel caso in cui si faccia riferimento all'art. 66 c.g.c., invocato dal P.M.,	
	che reca una nuova e diversa disciplina del termine prescrizionale. Nella fat-	
	tispecie in esame, il <i>dies a quo</i> della prescrizione decorre, infatti, dal 7 feb-	
	braio 2017, posto che in tale data risulta notificata all'ASP l'ordinanza n. 303	
	del 28 gennaio 2017 emessa dal GIP del Tribunale di Cosenza con la quale è	
	stata disposta la sospensione dalle funzioni di alcuni colleghi del convenuto,	
	indagati insieme a quest'ultimo nel menzionato procedimento penale. Il prov-	
	vedimento cautelare in esame ha reso, infatti, obiettivamente edotta l'ammi-	
	nistrazione sanitaria della fattispecie di illecito erariale in contestazione an-	
	che con specifico riguardo alla posizione dell'odierno convenuto, signor Oddo	
	15	

	Fabio, ove si consideri che in tale atto risultano delineate in maniera specifica	
	le condotte illecite foriere di danno erariale. L'ordinanza cautelare ha eviden-	
	ziato, infatti, che il convenuto, unitamente ad altri suoi colleghi, è stato sot-	
	toposto a procedimento penale perché, nel periodo marzo – settembre 2015,	
	<i>“in concorso tra loro, mediante artifici e raggiri consistiti nel simulare, contra-</i>	
	<i>riamente al vero, di essere stati impegnati continuativamente nello svolgimento</i>	
	<i>della propria attività lavorativa all'interno degli uffici dell'Asp negli intervalli</i>	
	<i>temporali e nelle giornate di seguito specificati, mentre in realtà si assentavano</i>	
	<i>arbitrariamente dalla sede di servizio, inducendo in errore i funzionari addetti</i>	
	<i>all'amministrazione di appartenenza in ordine all'effettivo svolgimento delle</i>	
	<i>proprie mansioni lavorative nella sede di servizio con riguardo ai predetti lassi</i>	
	<i>temporali, si procuravano un ingiusto profitto pari alla quota della retribuzione</i>	
	<i>percepita a fronte di prestazioni lavorative in realtà non eseguite, con pari</i>	
	<i>danno per l'ente pubblico.”</i> . Ha descritto, poi, gli episodi di assenteismo nei	
	quali risultava coinvolto il convenuto, nel periodo in contestazione. Ha sot-	
	tolineato, tra l'altro, come gli indagati, tra cui anche il sig. Oddo, <i>“abbiano</i>	
	<i>posto in essere l'attività delittuosa per cui si procede in modo assolutamente</i>	
	<i>sistematico, discendendone un'impressionante carica di offensività sociale,</i>	
	<i>acuita dal contesto nel quale le condotte illecite si inseriscono (...)</i> ”, rappresen-	
	tando che <i>“gli indagati hanno posto in essere artifici e raggiri consistiti nel</i>	
	<i>simulare di essere stati impegnati nello svolgimento della propria attività lavo-</i>	
	<i>rativa, mentre in realtà si assentavano arbitrariamente dalla sede di servizio</i>	
	<i>e si dedicavano ad attività di carattere privato, mediante i quali inducevano in</i>	
	<i>errore i funzionari addetti all'amministrazione di appartenenza in ordine all'ef-</i>	
	<i>fettivo svolgimento delle proprie mansioni lavorative, così procurandosi un</i>	
	16	

	<i>ingiusto profitto pari alla quota della retribuzione percepita a fronte di presta-</i>	
	<i>zioni lavorative in realtà non eseguite, con pari danno per l'ente pubblico". Ha</i>	
	<i>aggiunto che "In particolare, gli indagati, dopo avere timbrato in entrata, si</i>	
	<i>sono assentati dalla postazione di lavoro per lassi temporali a volte considere-</i>	
	<i>voli senza far risultare tali periodi di assenza mediante le apposite timbrature,</i>	
	<i>così da far risultare una presenza continuativa ed ininterrotta anche con ri-</i>	
	<i>guardo ad intervalli temporali nei quali, invece di svolgere le proprie mansioni</i>	
	<i>lavorative, si sono dedicati ad attività di carattere privato, come ad esempio</i>	
	<i>intrattenersi presso le rispettive abitazioni, occuparsi di un'attività lavorativa</i>	
	<i>privata, fare la spesa in supermercati o addirittura giocare alle slot-machine.";</i>	
	<i>che "In altri casi il fittizio svolgimento di prestazioni lavorative è stato simulato</i>	
	<i>con il contributo di altri dipendenti, i quali hanno registrato nel sistema l'en-</i>	
	<i>trata o l'uscita (evidentemente in orari differenti da quelli effettivi) dei loro col-</i>	
	<i>leghi utilizzando indebitamente i tesserini marca tempo di questi ultimi (mec-</i>	
	<i>canismo truffaldino utilizzato con reciproco vantaggio di tutti i concorrenti, i</i>	
	<i>quali si sono alternati nella timbratura dei tesserini altrui)."; che "In altri casi</i>	
	<i>ancora, sono state presentate false dichiarazioni di mancata timbratura ripor-</i>	
	<i>tanti, contrariamente al vero, orari di entrata e/o di uscita difformi da quelli</i>	
	<i>effettivi."; che, con specifico riguardo al convenuto Fabio Oddo, "(...) oltre ad</i>	
	<i>assentarsi senza effettuare le prescritte timbrature, in diverse occasioni ha ef-</i>	
	<i>fettuato timbrature utilizzando i tesserini di Minò Lucrezia Carmela, Apa Anto-</i>	
	<i>nietta e Mancini Adonella ovvero ha consegnato a queste ultime il proprio tes-</i>	
	<i>serino affinché lo timbrassero per loro conto". L'ordinanza in commento ha,</i>	
	<i>quindi, concluso che "Altri indagati, prodigandosi in una vera e propria opera</i>	
	<i>di illecito mutuo soccorso, in numerosissime occasioni hanno vicendevolmente</i>	
	17	

	<i>e reciprocamente utilizzato i tesserini altrui al fine di far risultare fittiziamente</i>	
	<i>nel sistema di rilevazione la presenza in ufficio in lassi temporali nei quali in</i>	
	<i>realtà si erano assentati arbitrariamente dalla postazione di lavoro: si pensi</i>	
	<i>(...) al gruppo Apa Antonietta – Mancini Adonella Margherita – Oddo Fabio –</i>	
	<i>Minò Lucrezia Carmela.”, e che “Questi ultimi indagati, peraltro, non solo</i>	
	<i>hanno congegnato e posto in essere il deprecabile sistema di collaborazione</i>	
	<i>sopra tratteggiata ma in diverse occasioni hanno commesso illeciti in forma</i>	
	<i>individuale, assentandosi arbitrariamente senza effettuare le prescritte tim-</i>	
	<i>brature ovvero presentando false dichiarazioni di mancata timbratura ripor-</i>	
	<i>tanti orari di servizio difformi da quelli reali, in modo tale da far risultare nel</i>	
	<i>sistema di rilevazione la presenza in ufficio con riguardo a lassi temporali nei</i>	
	<i>quali si erano al contrario assentati.”. Ne deriva che, a far data dal 7 febbraio</i>	
	<i>2017, i fatti oggetto di contestazione erariale erano obiettivamente intellegi-</i>	
	<i>bili dall’amministrazione sanitaria nella loro interezza e che, pertanto, tale</i>	
	<i>data costituisce il dies a quo della prescrizione, con la ovvia conseguenza che</i>	
	<i>l’ordinario termine di prescrizione quinquennale è maturato il 7 febbraio</i>	
	<i>2022 e che la notifica dell’invito a dedurre il 16 febbraio 2024 rende tardiva</i>	
	<i>l’azione erariale. Né vale a smentire una siffatta argomentazione la tesi del</i>	
	<i>P.M., esposta nel corso dell’udienza di discussione della causa, in forza della</i>	
	<i>quale il dies a quo della prescrizione dovrebbe decorrere, comunque, dalla</i>	
	<i>data della richiesta di rinvio a giudizio, e cioè dal 9 ottobre 2017, posto che</i>	
	<i>solo in ragione dell’esercizio dell’azione penale sarebbe possibile definire con</i>	
	<i>certezza in tutti i suoi elementi la fattispecie di illecito erariale da perseguire.</i>	
	<i>In particolare, secondo la tesi dell’attore pubblico, per poter esercitare</i>	
	<i>l’azione risarcitoria non sarebbe sufficiente la scoperta del fatto, derivante</i>	
	18	

	dall'adozione di una misura cautelare penale, ma sarebbe necessario che lo	
	stesso sia cristallizzato con certezza nella sua portata a seguito della richie-	
	sta di rinvio a giudizio, posto che la misura cautelare può successivamente	
	essere attenuata, o addirittura revocata, e l'indagine penale archiviata. Tale	
	argomentazione non è condivisibile. A prescindere dal fatto che, anche nel	
	caso in cui si facesse decorrere il termine di prescrizione dalla data della	
	richiesta di rinvio a giudizio (9 ottobre 2017), quest'ultimo sarebbe, comun-	
	que, spirato il 9 ottobre 2022, una siffatta argomentazione introdurrebbe una	
	surrettizia pregiudizialità penale nel processo contabile, in stridente contra-	
	sto con i principi di autonomia del giudizio contabile dal giudizio penale come	
	sopra meglio declinati sia a livello ordinamentale che giurisprudenziale, fa-	
	cendo dipendere la (autonoma) valutazione della <i>notitia damni</i> da parte del	
	Procuratore regionale dalle decisioni del giudice penale, quasi che l'azione	
	erariale fosse, peraltro, meramente ancillare di quella penale. Ad analoghe	
	conclusioni si perviene anche nel caso in cui il termine di prescrizione fosse	
	stato interrotto dalla costituzione di parte civile nel processo penale da parte	
	dell'amministrazione danneggiata, ove si consideri che, in tal caso, il termine	
	quinquennale è nuovamente iniziato a decorre dal 14 dicembre 2017 ed è,	
	conseguentemente, spirato il 14 dicembre 2022. Del pari tardiva appare	
	l'azione erariale anche accedendo alla tesi (non condivisa) del P.M. di appli-	
	cazione dell'art. 66 c.g.c., in forza del quale la costituzione di parte civile da	
	parte dell'ASP di Cosenza nel giudizio penale, avvenuta il 14 dicembre 2017,	
	avrebbe comportato lo slittamento automatico del termine prescrizionale di	
	un ulteriore biennio, con maturazione della prescrizione il 17 dicembre 2024.	
	Tale argomentazione dell'attore pubblico non può essere condivisa perché in	
	19	

	stridente contrasto con la corretta interpretazione della disposizione in	
	esame che, come è noto, ha previsto l'ammissibilità di una sola interruzione	
	del termine prescrizionale da parte del P.M. contabile ed ha posto una serie	
	di limiti alla durata del nuovo termine di prescrizione decorrente dall'inter-	
	ruzione, che non è più automaticamente quinquennale. Mette conto eviden-	
	ziare, preliminarmente, che, ad avviso del Collegio, l'art. 66 c.g.c. non si ap-	
	plica alla fattispecie in esame considerato che, ai sensi dell'art. 2, secondo	
	comma, dell'allegato 3 al Codice della giustizia contabile, <i>"Le disposizioni di</i>	
	<i>cui all'art. 66 del codice si applicano ai fatti commessi e alle omissioni avve-</i>	
	<i>nute a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice"</i> e che le condotte	
	illecite oggetto di contestazione erariale risalgono al periodo marzo – settem-	
	bre 2015 e, quindi, ad una data anteriore all'entrata in vigore del codice.	
	Inoltre, è noto che, ai sensi dell'art. 20, secondo comma, lett. d), della legge	
	7 agosto 2015, n. 124, l'interruzione del termine di prescrizione è circoscritto	
	alle <i>"azioni esperibili dal pubblico ministero"</i> e non può, pertanto, estendersi	
	anche a quelle della pubblica amministrazione. In ogni caso, è stato già af-	
	fermato (cfr. Corte dei conti, sez. giur. Calabria, sentenza n. 80/2024 del 3	
	giugno 2024) che il primo comma dell'art. 66 c.g.c. consente l'interruzione	
	del termine quinquennale di prescrizione per una sola volta e a seguito di	
	formale atto di costituzione in mora, ai sensi degli artt. 1219 e 2943 del Co-	
	dice civile, o di invito a dedurre del P.M.. In questo caso, ai sensi del secondo	
	comma dell'art. 66 c.g.c. cit., <i>"al tempo residuo per raggiungere l'ordinario</i>	
	<i>termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due</i>	
	<i>anni"</i> , fermo restando che <i>"il termine complessivo di prescrizione non può co-</i>	
	<i>munque eccedere i sette anni dall'esordio dello stesso"</i> . Il tenore letterale della	
	20	

	disposizione in esame chiarisce senza possibilità di equivoco che il biennio	
	in questione non è un periodo fisso da aggiungere al termine quinquennale	
	di prescrizione, bensì il periodo massimo che si può aggiungere al tempo che	
	residuerebbe per lo spirare dell'originario termine quinquennale di prescri-	
	zione (che decorre, di norma, dal danno o, a determinate condizioni, dalla	
	sua scoperta), così da consentire lo spirare del nuovo termine quinquennale	
	di prescrizione (che decorre, secondo le regole generali, dalla notificazione	
	dell'atto che determina l'interruzione della prescrizione). Infatti, l'inciso di	
	chiusura dell'art. 66, secondo comma, c.g.c. sopra richiamato, precisa che	
	l'interruzione del termine ordinario di prescrizione comporta il decorrere di	
	un nuovo termine quinquennale di prescrizione, che, però, nel suo com-	
	plesso, non può, comunque, superare i sette anni dall'esordio originario della	
	prescrizione stessa. Inoltre, l'art. 20, secondo comma, lett. d), della legge n.	
	124/2015, fissa quale principio e criterio direttivo della delega per il riordino	
	della procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti, <i>“l'interruzione del ter-</i>	
	<i>mine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero</i>	
	<i>per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto</i>	
	<i>di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata</i>	
	<i>del processo”</i> . In altri termini, anche in ragione del combinato disposto della	
	norma delegante e di quella delegata, la notifica dell'atto di diffida e messa	
	in mora (nel caso in esame, la costituzione di parte civile nel processo penale)	
	consente al P.M. non di allungare per un biennio l'ordinario termine di pre-	
	scrizione bensì di interrompere una sola volta la prescrizione, facendo decor-	
	rere un nuovo termine quinquennale, così aggiungendo al tempo mancante	
	per raggiungere il quinquennio dall'esordio della prescrizione (ovvero	
	21	

	l'ordinario termine di prescrizione quinquennale) un ulteriore periodo di	
	tempo fino al raggiungimento del quinquennio (dall'atto interruttivo), periodo	
	che tuttavia deve essere al “massimo” di due anni. Pertanto, la scadenza del	
	nuovo termine di prescrizione, che decorre dalla notifica dell'atto interruttivo,	
	non è più in ogni caso quinquennale ma va calcolata caso per caso, in ragione	
	del tempo residuo occorrente per la maturazione dell'ordinario termine di	
	prescrizione quinquennale, al quale può essere aggiunto un periodo non su-	
	periore ai due anni. Ne deriva che, nel caso in esame, come si è detto, il	
	termine ordinario di prescrizione quinquennale decorre dalla data di scoperta	
	dell'evento dannoso, e cioè dal 7 febbraio 2017; che lo stesso sarebbe, per-	
	tanto, scaduto, in assenza dell'atto interruttivo della prescrizione, il 7 feb-	
	braio 2022; che, a seguito della costituzione di parte civile dell'ASP di Co-	
	senza nel processo penale, avvenuta il 17 dicembre 2017, se si applicasse	
	l'art. 66 c.g.c., il termine quinquennale di prescrizione sarebbe, comunque,	
	maturato il 17 dicembre 2022 e non, come sostenuto dal P.M., il 17 dicembre	
	2024. Pertanto, l'azione erariale si è, comunque, prescritta, perché l'invito a	
	dedurre, come già evidenziato, è stato notificato al convenuto il 16 febbraio	
	2024 e la prescrizione del credito erariale è maturata il 17 dicembre 2022	
	(cinque anni dalla costituzione di parte civile). Mette conto evidenziare, in-	
	fine, che, anche a voler accedere alla tesi del P.M., il termine di prescrizione	
	sarebbe, comunque, spirato perché sono decorsi più di sette anni dall'esordio	
	del termine prescrizionale, ove si consideri che il <i>dies a quo</i> della prescri-	
	zione, come si è detto, è insorto il 7 febbraio 2017 e l'invito a dedurre è stato	
	notificato al convenuto il 16 febbraio 2024. Da qui l'intervenuta prescrizione	
	dell'azione erariale.	
	22	

